

Publicato il 18/06/2026

N. 00762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico
Garofalo e Maria Rita Favia, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco in carico, rappresentato e
difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n.-
OMISSIS-del-OMISSIS- di esclusione del ricorrente dalla graduatoria del
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori (ex

Categoria C), approvata con determinazione dirigenziale. n. 2-OMISSIS-del-OMISSIS-;

- della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. - OMISSIS- del -OMISSIS- di presa d'atto della determinazione dirigenziale n. - OMISSIS- recante “Aggiornamento graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale-Area degli -Istruttori (ex Categoria C) aggiornata all'11 aprile 2025”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente anche se di contenuto ignoto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 l'avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, indetto dal Comune di Canosa di Puglia in data 10 ottobre 2023 (36 ore di lavoro settimanali).

All'esito dello svolgimento della procedura concorsuale, il ricorrente si è classificato al sedicesimo posto della graduatoria finale approvata con determina n. 2-OMISSIS-del-OMISSIS-, risultando idoneo non vincitore.

Assunto il primo agente a tempo pieno e indeterminato, il Comune di Canosa ha poi ceduto la graduatoria per l'assunzione del secondo classificato al Comune di Santeramo in Colle, sempre a tempo pieno e indeterminato.

Emerge *ex actis* che, nel corso dell'anno 2024 e nei primi mesi del 2025, il Comune di Canosa ha utilizzato per scorrimento la graduatoria in discorso

procedendo all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale (12 ore settimanali) di ulteriori 13 Agenti di Polizia Locale- Area degli Istruttori (ex Cat. C), arrivando così alla posizione ricoperta dal ricorrente.

Con nota del 7 marzo 2025, infatti, il Comune ha chiesto al ricorrente la disponibilità a essere assunto presso il Comune di Canosa a tempo indeterminato e parziale per 12 ore di lavoro settimanali.

Il ricorrente ha riscontrato la richiesta il successivo 10 marzo, rifiutando la proposta e rappresentando che *“comprovate ragioni di natura familiare ed economica inducono lo scrivente a rendersi disponibile solo per rapporto di lavoro full-time da parte di qualsivoglia Civico Ente”*.

Con determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del-OMISSIS-, il Comune di Canosa, premesso di aver concesso al Comune di Andria la disponibilità a utilizzare la graduatoria valida del concorso a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Istruttore di polizia locale ex Cat. C, ha aggiornato la graduatoria in discorso escludendo, fra gli altri, il ricorrente e tanto in ragione del rifiuto all'assunzione su indicata.

È stata poi pubblicata la determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto la presa d'atto della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con in allegato la graduatoria che conferma l'esclusione dalla stessa del sig. -OMISSIS-.

Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente insorge avverso l'esclusione dalla graduatoria, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 7 del bando di concorso (primo motivo) e per violazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 487/1994, assumendo, in buona sostanza, che l'impiego di un'assunzione a tempo parziale a fronte del superamento di un concorso per un impiego a tempo pieno non può determinare l'esclusione dalla graduatoria.

Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

Adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza n. 239 del 16 luglio 2025 della Sezione, previo deposito di memorie e repliche, la

causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025.

2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.

2.1 La misura assunta dal Comune di Canosa di Puglia è illegittima in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) della l. n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo con il quale: *“La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”*).

Come correttamente osservato dal ricorrente, infatti, l'art. 7 del bando di concorso stabilisce che *“Il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione, a meno che il medesimo non chiedi ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni adottate”* e non prevede, dunque, la decadenza nella graduatoria;

depenamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse del ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.

2.2 Il Comune, a sostegno dell'esclusione, ha richiamato anche l'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 ai sensi del quale *“Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio”*.

Il richiamo non è pertinente al caso di specie in quanto, anche a voler ritenere che siffatta disposizione possa integrare per legge il chiaro disposto della *lex*

specialis su riportato, la normativa primaria fa riferimento all'ipotesi della mancata presa di servizio:

a) per il posto messo a concorso ovvero per l'instaurazione di un rapporto d'impiego che abbia le medesime caratteristiche di quello oggetto del bando, ipotesi che non ricorre nel caso che ci occupa in quanto, a fronte del superamento di un concorso per un posto a tempo pieno, ne è stato offerto (e rinunciato) uno a tempo parziale;

b) e senza giustificato motivo: nel caso di specie, il rifiuto di essere assunto, fondato sulla proposta di un contratto a tempo parziale invece che a tempo pieno, integra evidentemente gli estremi del giustificato motivo, in considerazione della modifica *in pejus* del trattamento economico offerto.

3. Il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti gravati.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti gravati.

Spese compensate.

che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO